LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria.

(BUR n. 1 del 16 gennaio 2009, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2009)

Art. 1

1. La presente legge si applica ai bandi pubblicati dall'Ente Regione o da suoi delegati che attivano risorse finanziarie derivanti dalla programmazione unitaria dei finanziamenti aggiuntivi nazionali, fondi FAS, e comunitari, fondi strutturali.

2. Per i bandi di cui al comma 1 la decorrenza dei termini di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti concessi nell'ambito della programmazione unitaria è comunque sospesa di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Al termine del periodo di sospensione di cui al comma 2 sono rinnovate le procedure di pubblicità previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.